



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Francesca La Russa, quale Giudice del lavoro, ha emesso la seguente

Ordinanza

nella causa n. r.g.l. 763 /2020 avente ad oggetto: ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012, promossa

da

T G rappresentato e difeso dall'Avv. ZANARELLO
EMANUELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, per procura in atti
ricorrente

contro

TR IMPIANTI SPA, in persona dell'Amministratore Unico e legale
rappresentante *pro tempore* A T, rappresentata e difesa dall'Avv.
ALBE' GIORGIO e dall'Avv. GIANDUIA GABRIELE ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio, per procura in atti

resistente

letti gli atti e i documenti prodotti;

sentite le parti e tentata, infruttuosamente, la conciliazione della causa;

a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

Il ricorrente, dipendente della società resistente dall'8.1.2015, con qualifica di operaio inquadrato nel 4° livello del CCNL Industria Metalmeccanica, con mansioni di tubista (doc. n. 4 fasc. ricorrente), è stato licenziato il 16.1.2020 (doc. n. 12 fasc. ricorrente), con decorrenza immediata per "danno d'immagine e grave pregiudizio" da rendere impossibile la continuazione del rapporto di lavoro, a seguito della misura interdittiva prefettizia del 25.11.2019 ai sensi degli artt. 84 comma 4, 91 comma 6 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 del codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione, dove risulta l'applicazione di misure restrittive in relazione a reati disciplinati da tali normative commessi dal ricorrente.

Il ricorrente, che ha dato atto di essere stato condannato, nell'anno 2012, a tre anni di reclusione per vari reati, tra il quali l'associazione mafiosa, di cui la società resistente era comunque a conoscenza per parentela con il legale rappresentante T A na impugnato il licenziamento per insussistenza del fatto contestato, non avendo arrecato alcun danno all'immagine, né grave pregiudizio alla società, contestando di essere causa del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Milano; per assenza di contestazione disciplinare; per sproporzionalità della sanzione in violazione dell'art. 11 del CCNL applicato; per manifesta insussistenza del fatto e per mancata attivazione della procedura di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 604/1966, nel caso di qualificazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anziché per giusta causa.

La società resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso, avendo provveduto al licenziamento del ricorrente a seguito dell'interdittiva prefettizia fondata, per quello che rileva in tale procedimento, sul fatto che avesse alle proprie dipendenze il ricorrente destinatario di misure restrittive in relazione a reati mafiosi, essendo impossibilitata a riceverne la prestazione.

Il ricorso appare fondato nei limiti della domanda subordinata.

Il licenziamento risulta riconducibile non ad un illecito disciplinare, bensì ad un fatto oggettivo che non avrebbe reso possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, nella specie consistente nell'interdittiva prefettizia che ha evidenziato il pericolo di infiltrazioni mafiose nell'azienda e condizionamento da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, in ragione della presenza anche del ricorrente che "è stato sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno della durata di due anni, irrogata con decreto n. 72/03 RGMP e n. 106 R.G. del 5/11/2003 del Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione. Arrestato il 16/11/2002 dal personale dei Carabinieri di Città della Pieve in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti; successivamente scarcerato per revoca del provvedimento cautelare, è stato condannato con sentenza n. 225/05 del 14/04/2005 alla pena di 2 anni di reclusione dalla Corte di Appello di Caltanissetta, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso" (doc. n. 4 fasc. resistente).

L'interdittiva prefettizia è stata adottata non solo per la presenza del ricorrente tra i dipendenti della società, bensì anche in ragione di un episodio, giudizialmente documentato, che rivela un contatto tra l'amministratore unico della società resistente, T A - al quale il ricorrente è legato da rapporti di parentela, in quanto figlio di un cugino - e consortrie criminali di tipo mafioso, nell'ambito degli atti relativi ad un'operazione coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica di Roma contro esponenti della criminalità mafiosa siciliana, meglio indicati nel provvedimento interdittivo al quale si rimanda (doc. n. 4 fasc. resistente), oltre che per la presenza di altro lavoratore,

E S , descritto come organicamente inserito nell'associazione mafiosa denominata *Cosa nostra*, come specificamente indicato nella misura interdittiva alla quale si rimanda.

Il licenziamento si ritiene debba essere, quindi, qualificato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto attinente a "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa",

come prevede l'art. 3 della legge n. 604/1966, e non a un illecito disciplinare del lavoratore.

L'interdittiva antimafia non si ritiene ricompresa nel "factum principis", ossia in un atto della pubblica autorità tale da rendere impossibile l'adempimento, così da legittimare il licenziamento di un singolo lavoratore (e non di tutti i dipendenti), non comportando automaticamente l'esonero di responsabilità del datore di lavoro, dovendosi valutare se l'interdittiva fosse effettivamente imprevedibile al momento dell'assunzione dell'obbligazione nei confronti del lavoratore e sia stata effettivamente non contrastabile al momento dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa.

Lo stesso datore di lavoro ha tempestivamente impugnato il provvedimento prefettizio ritenendolo illegittimo, laddove avrebbe potuto sospendere il ricorrente dall'attività lavorativa, in attesa di verificare la possibilità di revoca della misura interdittiva, misura che non è stata adottata esclusivamente in ragione della presenza del ricorrente tra i dipendenti della società, come sopra detto, bensì anche in ragione di possibili contatti tra l'amministratore unico della società resistente e consortrie criminali di tipo mafioso e per la presenza di altro lavoratore descritto come organicamente inserito nell'associazione mafiosa denominata *Cosa nostra*.

Si legge, infatti, nel provvedimento interdittivo che "*Gli elementi rilevati nei confronti dell'amministratore unico e socio di maggioranza della citata impresa e la presenza all'interno della stessa di più soggetti, legati peraltro a vario titolo da vincoli di parentela, pregiudicati per reati associativi, accomunati tutti dalla provenienza dalla medesima area geografica permeata da adiacenze e contiguità criminali, fa ragionevolmente presumere che sussista un pericolo concreto a attuale di ingerenza delle organizzazioni mafiose nella gestione degli affari della società*".

Si ritiene, in considerazione di tali circostanze, che difetti, nel caso di specie, un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Non può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sul datore di lavoro della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, con conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, sulla base della sola interdittiva antimafia che trova la sua *ratio* in elementi rilevati, *in primis*, a carico dell'amministratore unico e socio di maggioranza T A, oltre che nella presenza di più soggetti pregiudicati per reati associativi, oltre al ricorrente, anche considerata l'assenza di altri elementi che depongano nel senso della contiguità del ricorrente alla criminalità organizzata, non giustificandosi il licenziamento automatico del singolo lavoratore riportante precedenti penali per reati perpetrati diversi anni addietro di cui il datore di lavoro era presumibilmente a conoscenza al momento dell'assunzione.

Accertata la mancanza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento occorre accettare se vi sia manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento o, solamente, una non sussistenza di tale fatto.

Nel caso di specie, non è in dubbio l'esistenza, al momento del licenziamento, dell'interdittiva prefettizia, afferente anche la posizione del lavoratore ricorrente, potenzialmente idonea ad incidere sul regolare funzionamento dell'organizzazione del lavoro dell'impresa datrice, e l'illegittimità del recesso consiste, piuttosto, nel non avere la società dimostrato le ragioni che rendevano intollerabile attendere la rimozione dell'impedimento alle normali funzioni del lavoratore, impedimento che poteva avere una durata temporanea, tenuto conto che l'azienda ha tempestivamente ritenuto illegittimo il provvedimento e lo ha impugnato dinanzi agli organi della giustizia amministrativa" (cfr. Cass. n. 7904 del 1998).

Come da sentenza della Corte di Cassazione su caso analogo (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1373), la fattispecie non può qualificarsi come priva in modo

manifesto dei fatti astrattamente idonei a cagionare il licenziamento e, di conseguenza, non può essere applicato il comma 4 dell'art. 18, bensì il comma 6 che richiama il comma 5 ove è prevista la tutela indennitaria per la quale il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 mensilità e un massimo di 24, tenuto conto di vari parametri contenuti nella disposizione medesima.

La linea di confine tra il comma 5 e il comma 4, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo, è indicata dal comma 7 del medesimo articolo che prevede che il giudice: "*Può altresì applicare la predetta disciplina (quella di cui al comma 4) nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma*".

Pertanto, tale ipotesi va ritenuta riconducibile non a quella peculiare che postula un connotato di particolare evidenza nell'insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso, bensì è sussumibile nell'alveo di quella di portata generale per la quale è sufficiente che "*non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo*".

Una volta esclusa "*la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ... nelle altre ipotesi - come quella in controversia - in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma*", condannando il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in base alla valutazione degli elementi indicati nel medesimo comma.

Si ritiene, dunque, in relazione all'anzianità lavorativa quinquennale del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti (55), come da visura camerale (doc. n. 1 fasc. ricorrente), delle dimensioni delle attività economiche, del comportamento e delle condizioni delle parti, di indicare l'indennità risarcitoria in 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a 1.872,79 euro (doc. n. 10 fasc. ricorrente).

Spetta inoltre, al ricorrente l'indennità di mancato preavviso di 15 giorni, pari a 711,50 euro lorde, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La soccombenza della società resistente comporta, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente e liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 16.1.2020, in quanto il fatto non sussiste e, per l'effetto,
- dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società resistente al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 15 mensilità, oltre la somma lorda di 711,50 euro a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre IVA e C.p.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 4 maggio 2021

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Francesca La Russa